

Allegato N. 1 - NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI TRACCIATI

TRACCIATO TABELLA A

Dati della ricetta

Pos. 1 - Codice Farmacia

Deve essere un codice di farmacia valido ovvero presente sulla tabella delle farmacie della Regione Emilia-Romagna (disponibile sul sito internet del Servizio Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali, nella sezione dedicata all'AFT, indirizzo: <http://www.regione.emilia-romagna.it/sanita/sis/>). La tabella delle farmacie è stata integrata con i codici già in uso presso le aziende delle farmacie di confine, fuori regione, con le quali vige una convenzione.

Anche per queste ultime è necessario attenersi ai codici indicati nella medesima tabella e comunicare tempestivamente eventuali nuovi codici da inserire.

Pos. 13 – Progressivo della ricetta

E' il numero progressivo assegnato alla ricetta nella numerazione all'interno della farmacia, così come previsto dalla Delibera di giunta regionale n. 617 del 01.03.2002 "Approvazione degli accordi attuativi regionali ex DPR 371/98" : deve essere univoco all'interno della farmacia. L'errata compilazione di questo campo genera degli errori di abbinamento dei dati con il file dei record della tabella B (Dettaglio per i farmaci).

Si invitano le aziende a non accettare ricette con numerazioni errate e a richiedere la correzione della numerazione.

Pos 18 – Codice a barre della ricetta

Il codice a barre della ricetta (costituito di 16 cifre) deve essere obbligatoriamente valorizzato e valido; non possono essere accettati codici a barre incompleti o valorizzati in modo errato, ad esempio codice azienda = 999.

Il codice a barre può non essere valorizzato solamente nel caso in cui l'ATC del farmaco presente sulla prescrizione inizi per N02A (stupefacenti).

Si invitano le aziende sanitarie ad abbandonare l'uso di ricettari antecedenti al 1995 che riportano ancora la vecchia codifica aziendale.

Pos. 34 – Data di prescrizione

La prescrizione può essere utilizzata da parte dell'assistito entro 30 giorni (escluso quello di emissione) dalla data di prescrizione, trascorso questo periodo la prescrizione si deve intendere non più valida, come previsto dal DPR n. 371 del 8/7/1998 "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie".

Non possono essere accettate prescrizioni in cui fra la data di spedizione e la data di prescrizione siano passati più di 30 giorni (escluso quello di emissione).

Pos. 42 – Data di spedizione

E' la data di erogazione del farmaco da parte della farmacia.

Si ricorda che, in base al medesimo accordo nazionale, la farmacia ha 1 anno di tempo per inviare le ricette all'azienda, per cui fra la data di spedizione e i campi anno e mese della distinta (spedizione da parte della farmacia all'azienda) non può trascorrere un lasso di tempo superiore ad 1 anno.

Pos. 52 – Codice regionale del medico

Dall'esame dei dati già inviati, si è osservato che la compilazione di questo campo ha generato diversi problemi che rendono problematica la lettura del codice a 5 cifre del medico per la difficoltà a distinguere tra il codice regionale a 5 cifre della convenzione e il codice a 6 cifre (utilizzato per assegnare i ricettari e spesso riportato nei timbri). Poiché, ai fini dell'identificazione del prescrittore l'obiettivo è giungere alla rilevazione del codice fiscale, si è ritenuto di non rilevare l'informazione codice regionale, per orientare il lavoro alla rilevazione del codice fiscale del medico. Per questo e per non modificare ulteriormente il tracciato, a partire dai dati del mese di settembre, alla pos. 52 l'informazione codice regionale del medico non deve essere rilevata e il campo deve essere compilato a spazi (filler).

A tal proposito si invitano le Aziende USL ad attribuire il codice fiscale quale identificativo del medico prescrittore.

Pos. 57 – Codice fiscale del medico

Il campo è obbligatorio per i medici dell'Azienda (tipologie di prescrittore = 1, 2, 3, 4, 5, 6). Diventerà obbligatorio per tutti nel momento in cui verrà reso disponibile un archivio regionale dei medici prescrittori.

Dati dell'assistito

Si ricorda che in base all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie di cui al DPR n. 371 del 8/7/1998, la ricetta redatta a cura del medico è spedibile dalla farmacia solo quando risultino in essa i seguenti elementi a riguardo dell'assistito:

cognome e nome dell'assistito (o iniziali nei casi previsti dalla legge); numero della tessera sanitaria o codice fiscale; sigla della provincia dell'azienda di iscrizione dell'assistito per prescrizione di farmaci (cfr. art. 4).

Pos. 108 - Codice sanitario assistito

- se il cittadino ha l'assistenza nella Regione Emilia-Romagna il campo è obbligatorio in mancanza del codice fiscale; se il dato non è noto, trattandosi di un campo numerico, deve essere valorizzato con 0000000;
- per i cittadini assistiti fuori regione e per gli stranieri temporaneamente presenti il campo deve essere sempre valorizzato a 0000000;

Pos 115 - codice fiscale assistito

- se il cittadino ha l'assistenza nella Regione Emilia-Romagna il campo è preferibile al codice sanitario ed è obbligatorio in mancanza del codice sanitario.
- per i cittadini assistiti fuori regione:
il campo 115 è obbligatorio se manca il cognome e nome dell'assistito. Pertanto alla pos. 115 deve essere indicato il c.f. o in assenza il codice del tesserino sanitario rilasciato dalla regione di residenza, inserito nella medesima pos. 115 – allineato a sinistra con spazi a destra. Se il dato è sconosciuto il campo deve essere sempre valorizzato con spazi. In tal caso possono essere accettate solo ricette in cui sia presente il cognome e nome dell'assistito (pos. 136 e 166 del tracciato).
- Per i cittadini temporaneamente presenti:
nel campo deve essere indicato il codice STP, in sostituzione del codice fiscale.

- Pos. 131 – Codice Usl di residenza
Il campo è obbligatorio per i residenti nella Regione Emilia-Romagna. Per i residenti fuori regione,
in base al Testo Unico in vigore per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria, è facoltativo in quanto è obbligatoria la sigla della provincia di residenza.
- Pos. 134 – Sigla provincia di residenza
Il dato è obbligatorio e vincolante.
- Pos. 187 – Età assistito
Nel caso il dato non sia noto valorizzare a 999
- Pos 190 – Data di nascita
Deve essere valorizzato obbligatoriamente in mancanza dell' età dell'assistito. Se il dato non è noto valorizzare a 00000000.

TRACCIATO TABELLA B **Dettaglio per i farmaci**

- Pos. 18 – Progressivo specialità
Non possono essere presenti più di 2 specialità diverse su una stessa ricetta
Per cui il progressivo non può essere superiore a 2.
- Pos. 19 – Codice specialità
Deve essere obbligatoriamente indicato il codice ministeriale MINSAN10 tranne per il galenico ossigeno liquido e il galenico ossigeno gas. Per tutti gli altri farmaci galenici le aziende devono accettare solamente prescrizioni con il minsan10, eventualmente, in mancanza di fustella, scritto a mano dal farmacista.
Tutti i galenici hanno un minsan10 tranne il galenico ossigeno liquido e il galenico ossigeno gas per i quali i valori ammessi sono i seguenti:
111111112 = galenici Ossigeno liquido
111111113 = galenici Ossigeno gas
Le aziende non devono accettare ricette in cui la specialità non sia codificata correttamente, come previsto dal citato art. 4 del DPR N. 371/98.
- Pos. 28 – Numero pezzi specialità
Il numero di pezzi prescritti per ricetta può essere al massimo di 2 , tranne i seguenti casi:
- esenzione per patologia (cod. esenzione 10) per la quale il numero massimo di pezzi per ricetta è 3;
- prescrizione di interferone o di antibiotici o soluzioni per fleboclisi (multiprescrivibili) per le quali il numero massimo di pezzi per ricetta è 6.

Pos. 31 – Codice esenzione ticket

In base alla legge finanziaria n. 448 del 28.12.2001 per le prescrizioni farmaceutiche sussistono due tipi di esenzione: per patologia e per invalidità di guerra. Nel tracciato vanno codificate nel modo seguente:

10 se l'assistito e' esente per patologia (sulla ricetta è barrata la casella A)

11 se l'assistito e' esente per invalidità di guerra (sulla ricetta è indicato il codice di esenzione ed è biffata la lettera R come da nota regionale prot. N. 31224/BAS del 1.08.20002, oggetto: Legge n. 203 del 19.07.2000)

Per tutti gli altri assistiti il campo deve essere compilato con 00.

Pos. 33 - Prezzo della specialità

Si intende il prezzo unitario della specialità. **La lunghezza del campo è stata modificata portandola a 5 caratteri.**

Pos 40 – Ticket specialità, parte intera

Si intende l'importo unitario che paga il cittadino in caso di non sostituibilità, di scelta diversa dal generico o di non reperibilità.